

**DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017
142/2017/R/GAS**

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI
DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM MASSA CARRARA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011,

recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di

regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2015/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 14 marzo 2014, 5/2014;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 5 luglio 2014, 13/2014;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 28 gennaio 2015, 1/2015 (di seguito: determinazione 1/2015);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 28 giugno 2016, 16/2016 (di seguito: determinazione 16/2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;

- resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 22 maggio 2014, ha approvato il documento “*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014*” (di seguito: Linee Guida 7 aprile 2014), in attuazione delle disposizioni dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
- il capitolo 1 delle sopra citate Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 310/2014/R/GAS, l’Autorità ha regolato gli aspetti metodologici per l’identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
- l’articolo 14, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede, in relazione all’effettuazione del *test* parametrico di coerenza del VIR, che il valore parametrico di confronto sia determinato sulla base delle analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011, in particolare applicando i parametri stimati sulla base dell’analisi di regressione a livello nazionale;
- l’articolo 15, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede, in relazione al riallineamento delle vite utili, che sia opportuno procedere a tale fase solo successivamente all’effettuazione del *test* parametrico, in quanto tale sequenza risulta più efficiente sul piano della gestione amministrativa;
- l’articolo 16, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede, per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base del sopra citato *test* parametrico di coerenza del VIR e del *test* di riallineamento delle vite utili, che si debba procedere con l’analisi per indici;
- l’articolo 17, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede che, per i casi nei quali l’Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell’ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 9.1, lettera c), della medesima deliberazione, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua

competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR venga in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;

- l'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede che le valutazioni del VIR che risultino compatibili con i *test* e le analisi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS ovvero che risultino calcolati in coerenza con le Linee Guida 7 aprile 2014, secondo quanto indicato all'articolo 17 della medesima deliberazione, ovvero che trovino giustificazione secondo quanto indicato all'articolo 18 della deliberazione siano considerati idonei ai fini del successivo riconoscimento tariffario.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 414/2014/R/GAS, l'Autorità ha definito i valori di riferimento funzionali alla determinazione dei costi unitari *benchmark* da utilizzare nell'analisi per indici di cui all'articolo 16, comma 1, della deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13;
- con la determinazione 1/2015, il Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha istituito, ai fini dell'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, la "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB" (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB);
- con la determinazione 16/2016, il Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha proceduto all'aggiornamento, per l'anno 2015 e 2016, dei valori di riferimento degli indici riportati nelle tabelle di cui all'allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS;
- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, come modificato dal punto 1. c) della deliberazione 407/2015/R/GAS, ha previsto che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno $t-2$, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- in data 11 novembre 2015, il Comune di Massa, stazione appaltante dell'Atem Massa Carrara, ha trasmesso all'Autorità, mediante l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione prevista dall'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Bagnone, Filattiera e Tresana;
- in data 12 novembre 2015, il medesimo Comune di Massa ha trasmesso all'Autorità, mediante l'utilizzo della medesima Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione prevista dall'articolo 9 della deliberazione

310/2014/R/GAS inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Licciana Nardi, Montignoso, Podenzana e Villafranca in Lunigiana;

- con comunicazione dell'8 febbraio 2016 (prot. Autorità 3707 di pari data), la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha segnalato al Comune di Massa alcune criticità in merito alla documentazione trasmessa per i Comuni di Bagnone, Filattiera, Licciana Nardi, Montignoso, Podenzana, Tresana e Villafranca in Lunigiana;
- in data 20 luglio 2016, il Comune di Massa ha provveduto, tramite l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS per i Comuni di Bagnone, Filattiera, Licciana Nardi, Montignoso, Podenzana, Tresana e Villafranca in Lunigiana;
- con comunicazione del 17 ottobre 2016 (prot. Autorità 29448 di pari data), la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha segnalato al Comune di Massa la permanenza di alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa per i Comuni di Bagnone, Filattiera, Licciana Nardi, Montignoso, Podenzana e Tresana;
- in data 23 novembre 2016, il Comune di Massa ha provveduto, tramite l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS per i Comuni di Bagnone, Filattiera, Montignoso, Podenzana e Tresana;
- con comunicazione del 23 novembre 2016 (prot. Autorità 34880 del 25 novembre 2016), il Comune di Massa ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Direzione Infrastrutture dell'Autorità con comunicazione del 17 ottobre 2016 per i Comuni di Bagnone, Filattiera, Licciana Nardi, Podenzana e Tresana;
- in data 1 dicembre 2016, il Comune di Massa ha provveduto, tramite l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS per il Comune di Licciana Nardi;
- con comunicazione del 30 gennaio 2017 (prot. Autorità 29448 di pari data), la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha richiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni della documentazione per il Comune di Montignoso;
- in data 8 febbraio 2017, il Comune di Massa ha provveduto, tramite l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS per il Comune di Montignoso;
- con comunicazione dell'8 febbraio 2017 (prot. Autorità 4996 del 10 febbraio 2017), il Comune di Massa ha fornito i chiarimenti richiesti per il Comune di Montignoso.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Massa ha presentato, alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la richiesta motivata di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- in relazione alle valutazioni del VIR per i Comuni di Bagnone, Filattiera, Licciana Nardi, Montignoso, Podenzana, Tresana e Villafranca in Lunigiana, contenute nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data:
 - 20 luglio 2016 per il Comune di Villafranca in Lunigiana;
 - 23 novembre 2016 per i Comuni di Bagnone, Filattiera, Podenzana e Tresana;
 - 1 dicembre 2016 per il Comune di Licciana Nardi;
 - 8 febbraio 2017 per il Comune di Montignosonon sussistano elementi di incoerenza con le previsioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, assorbite tutte le criticità evidenziate dagli Uffici dell'Autorità da parte della stazione appaltante;
- siano applicabili, per quanto sopra e in relazione all'attestazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione 310/2014/R/GAS dai Comuni di Bagnone, Filattiera, Licciana Nardi, Montignoso, Podenzana, Tresana e Villafranca in Lunigiana in merito all'applicazione delle sopra citate Linee guida 7 aprile 2014, le previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS in merito all'idoneità del VIR per i sopra citati Comuni ai fini dei riconoscimenti tariffari dei predetti Comuni

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla documentazione trasmessa dal Comune di Massa, stazione appaltante dell'Atem Massa Carrara, i valori di VIR dei Comuni di Bagnone, Filattiera, Licciana Nardi, Montignoso, Podenzana, Tresana e Villafranca in Lunigiana, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data:
 - 20 luglio 2016 (Comune di Villafranca in Lunigiana);
 - 23 novembre 2016 (Comuni di Bagnone, Filattiera, Podenzana e Tresana);
 - 1 dicembre 2016 (Comune di Licciana Nardi);
 - 8 febbraio 2017 (Comune di Montignoso),in accordo alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Massa, stazione

- appaltante dell'Atem Massa Carrara;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni